



RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE: ASTORRE)

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2016

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

d’iniziativa dei senatori BISINELLA e COMPAGNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2014

NONCHÈ SULLA

PETIZIONE

del signor Fabio RATTO TRABUCCO (n. 905)

PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 2013

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone e testo proposto dalla Commissione	»	6
Petizione (n. 905)	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Obiettivo del provvedimento è quello di riconoscere agli ufficiali ed ai sottufficiali collocati in congedo assoluto (appartenenti alle Forze armate ed alla Guardia di finanza) una promozione per merito di lungo servizio come forma di riconoscimento morale, senza produrre alcuna variazione nello *status* giuridico ed economico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.

Va rilevato, al riguardo, che nella scorsa legislatura la Commissione aveva già affrontato la tematica, iscrivendo all'ordine del giorno tre iniziative legislative provenienti sia dalla maggioranza che dall'opposizione (n. 156, a firma del senatore Ramponi, n. 933, a firma dei senatori Torri e Mura e n. 989, a firma dei senatori Pegorer ed altri), che confluirono in un testo unificato approvato, in sede referente, il 15 novembre 2012, con contestuale richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

L'*iter* non proseguì a seguito della fine della legislatura stessa: i risultati di quei lavori sono stati, tuttavia, considerati ai fini del presente esame.

La Commissione ha operato degli interventi mirati, volti ad attualizzare il testo. In primo luogo, con apposito emendamento, il complesso delle disposizioni del disegno di legge è stato inserito nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per evitare inopportuni fenomeni di decodificazione. In se-

condo luogo, sono state apportate alcune lievi modifiche al testo a seguito dell'approvazione di due emendamenti del Governo, volti:

a) a consentire anche al personale transitato anticipatamente in congedo assoluto per motivi di salute di beneficiare della promozione per merito di lungo servizio;

b) a coordinare la disciplina del disegno di legge con quanto disposto dall'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare (relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo);

c) ad armonizzare la disciplina con la normativa relativa al Corpo della guardia di finanza;

d) ad impedire che il personale che ottiene la promozione possa essere richiamato in servizio attivo (coerentemente con la disciplina dettata dall'articolo 880 del codice dell'ordinamento militare).

Da ultimo, la Commissione ha approvato altresì un emendamento che interviene sull'articolo 1084 del codice dell'ordinamento militare estendendone la portata a tutti gli ufficiali (e non solo agli ausiliari, come attualmente previsto), sanando una evidente sperequazione con le altre categorie di personale, soprattutto a seguito della recente abrogazione dell'istituto della «promozione alla vigilia».

ASTORRE, *relatore*

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

24 giugno 2015

La Commissione, esaminati il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

13 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti 2.1 e 4.1 riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FRAVEZZI)

sul disegno di legge e relativi emendamenti

7 ottobre 2015

La Commissione, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento dell'emendamento 1.1. Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.1. Sull'emendamento 1.0.1 il parere è non ostativo.

su ulteriori emendamenti

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 e 4.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con l'osservazione che le proposte andrebbero più correttamente riferite all'emendamento 1.1, al cui accoglimento la Commissione ha condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BISINELLA
E COMPAGNONE

Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza collocati in congedo assoluto possono ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. Possono altresì ottenere una promozione, a titolo onorifico, i cittadini italiani nella posizione di congedo assoluto che abbiano partecipato, in qualità di ufficiali, di sottufficiali e di militari e graduati di truppa, ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale, a condizione che ad essi siano stati riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in favore degli ex combattenti.

3. Dai benefici di cui al comma 2 sono esclusi gli appartenenti al ruolo d'onore.

4. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa, a prescindere dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo d'appartenenza, agli ufficiali e sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito ita-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Al libro quarto, titolo VII, capo IV, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la sezione IV è aggiunta la seguente:

«SEZIONE IV-BIS

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AGLI UFFICIALI ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE E DELLA GUARDIA DI FINANZA COLLOCATI IN CONGEDO ASSOLUTO

Art. 1084-bis. - *(Promozione per merito di lungo servizio)*. - 1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone*)

liano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nonché del Corpo della guardia di finanza.

(*Si veda l'articolo 2 del presente testo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1084-ter. - (Requisiti richiesti). - 1.
Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva, ivi compreso il caso in cui il personale transiti anticipatamente in congedo assoluto da una delle predette posizioni per motivi di salute;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di "eccellente" negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di "inferiore alla media" o "insufficiente", né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla "consegna" i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;

f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

g) all'atto del collocamento in congedo assoluto, non siano stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure non siano stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l'applicazione di san-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori
Bisinella e Compagnone)

(Si veda l'articolo 3 del presente testo)

(Si veda l'articolo 4 del presente testo)

(Si veda l'articolo 5 del presente testo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

zioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 1084-quater. - (Decorrenza). - 1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno del collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 1084-quinquies. - (Effetti). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-bis non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio.

Art. 1084-sexies - (Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento). - 1. La promozione di cui all'articolo 1084-bis è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate, ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1084-bis e 1084-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

disposizione si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 1084-*quater*, possono presentare la domanda secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

2. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della difesa provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

Art. 2.

(Modifica all'articolo 1084 del codice dell'ordinamento militare)

1. All'articolo 1084, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola: «ausiliari» è soppressa.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone*)

Art. 2.

(Requisiti richiesti)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1, comma 1, a condizione che:

a) siano stati collocati in congedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

c) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» negli ultimi quindici anni di servizio;

d) non abbiano mai riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento, anche nella posizione del congedo;

e) non abbiano mai riportato, anche in congedo, una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla «consegna»;

f) non siano stati condannati con sentenze passate in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano collocati in congedo assoluto, conseguono la promozione di cui all'articolo 1 con decorrenza dal giorno del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-ter, del presente testo)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-quater, del presente testo)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone*)

collocamento in congedo assoluto o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

(Effetti)

1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali ai quali è concessa la promozione non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tali casi, quando vengono richiamati in servizio assumono il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all'articolo 1 è richiesta dall'interessato al Ministro della difesa, se appartenente alle Forze armate ed al Ministro dell'economia e delle finanze, se appartenente al Corpo della guardia di finanza, a mezzo di domanda, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, da presentare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-quinquies, del presente testo)

Soppresso

(Si veda l'articolo 1, capoverso Art. 1084-sexies, del presente testo)

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bisinella e Compagnone*)

2. Gli ufficiali ed i sottufficiali, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda come richiesto al comma 1 entro il termine stabilito dallo stesso.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l'interessato risulti non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promozione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PETIZIONE N. 905

PRESENTATA DAL SIGNOR FABIO RATTO
TRABUCCO

Il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (GE), chiede disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

